

Lezione del 05 dicembre 2023

*Il contratto nel sistema del diritto privato*

di **Luigi Nonne**

Secondo la nozione fornitaci dall'art. 1321 c.c., il contratto è l'accordo (definizione per sineddoche, ossia tramite una figura retorica in cui, per indicare il tutto, si fa riferimento a una parte) di due o più parti diretto a costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Sulla base di questa definizione il contratto appare, in via esclusiva, come fonte di obbligazioni (e, infatti, è considerato tale dall'art. 1173 c.c.), le quali altro non sono se non il rapporto giuridico patrimoniale il cui sorgere, modificarsi o venir meno costituisce un effetto contrattuale. Tuttavia, questa definizione risulta incompleta; infatti, il contratto è anche un modo di acquisto della proprietà, precisamente a titolo derivativo (in questo caso, i tipi contrattuali che consentono l'acquisto della proprietà sono, ad esempio, la compravendita *ex art. 1470 c.c.*, la permuta *ex art. 1552 c.c.*, la donazione *ex art. 769 c.c.*, il contratto estimatorio *ex art. 1556 c.c.*, il mutuo *ex art. 1813 c.c.*, la fiducia c.d. dinamica, secondo la configurazione datane dagli studiosi); ciò risulta da quanto prevedono l'art. 922 c.c. e, nella stessa disciplina di parte generale del contratto di cui al titolo II del libro IV del codice civile, l'art. 1376 c.c., il quale elenca, tra i c.d. effetti reali prodotti dal negozio contrattuale, il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, per poi indicare la costituzione o il trasferimento di un diritto reale, nonché il trasferimento di un altro diritto. Di tali effetti fanno parte, allora, sempre nel campo delle situazioni giuridiche di appartenenza, la costituzione, modificazione o estinzione dei diritti reali c.d. limitati, o su cosa altrui. Inoltre, come accennerò appresso, il contratto è anche uno strumento di costituzione di nuovi soggetti giuridici (associazione *ex art. 14, 1° co., c.c.*; società *ex art. 2247 c.c.*), nonché di effetti c.d. destinatori, che si caratterizzano in modo autonomo rispetto a quelli reali in senso proprio e a quelli obbligatori.

Prima di comprendere come il contratto si inserisca nel sistema del diritto privato, è necessario chiarire cosa si intende per "sistema". Per giungere a questo risultato, è opportuno anzitutto individuare il campo di applicazione della disciplina sul contratto, in quanto vi possono essere: i) contratti non aventi una regolamentazione particolare, per cui essi sono sottoposti, oltre a ciò che stabiliscono in concreto le parti, alle norme generali contenute negli artt. 1321-1469 c.c. (il riferimento è ai contratti atipici *ex art. 1322 c.c.*); ii) contratti i quali, per tradizione o per riconosciuta rilevanza socio-economica, sono stati dotati dal legislatore di una disciplina apposita e che, tuttavia, sono anch'essi sottoposti alle regole generali sul contratti *ex art. 1323 c.c.*, se non derogate dalla loro normativa speciale (in questo caso vengono in considerazione i c.d. contratti tipici, di cui al titolo III del libro IV del codice civile, nonché alle leggi speciali che li contemplano); iii) atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, cui la parte generale del contratto si applica in via diretta, previo un giudizio di compatibilità (il quale esclude che possano essere regolati secondo le norme pensate dal legislatore per il contratto in quanto manifestazione **bilaterale** di volontà), ai sensi dell'art. 1324 c.c.

Quest'ultima considerazione ci consente di introdurre la tematica delle differenze tra contratto, matrimonio/unione civile (ma nel codice si discorre di "contratto di matrimonio" all'art. 166 c.c.) e testamento. Il contratto, secondo la sua definizione legislativa, è sì un atto che richiede la volontà di due (o più) soggetti ed è destinato a produrre i suoi effetti durante la vita delle parti, ma esso fa sorgere un rapporto giuridico patrimoniale, ossia suscettibile di essere valutato in senso economico (o, ancor più precisamente, dotato di un valore esprimibile in termini monetari). Per contro, il matrimonio/unione civile, come atto tra vivi che vede la partecipazione necessaria di (esclusivamente) due persone fisiche, è diretto a costituire una comunione materiale e spirituale di vita, quindi un vincolo affettivo che produce gli effetti di natura personale descritti dall'art. 143 c.c.,

ossia la coabitazione, l'assistenza materiale e morale, la collaborazione nell'interesse della famiglia (obblighi condivisi con l'unione civile) e la fedeltà (non contemplata per l'unione civile in quanto in essa non opera la presunzione di paternità *ex art. 231 c.c.*, in base alla quale il marito è il padre del figlio nato o concepito durante il matrimonio). Per ciò che riguarda il testamento, invece, tale atto è destinato a produrre effetti (patrimoniali, di natura successoria) dopo la morte del disponente, essendo allora un negozio unilaterale *mortis causa* con cui taluno dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere (c.d. funzione programmatica e precettiva del testamento: art. 587 c.c.). In sintesi, il contratto è: i) almeno bilaterale; ii) tra vivi; iii) a contenuto patrimoniale. Il matrimonio/unione civile è: (solo) bilaterale; ii) tra vivi; iii) a contenuto personale. Il testamento è: i) unilaterale; ii) a causa di morte; iii) a contenuto patrimoniale (anche se si discorre di contenuto atipico del testamento per indicare effetti non successori, ma costitutivi di un'organizzazione – come la fondazione, *ex art. 14, 2° co., c.c.* – o di un rapporto di filiazione, come il riconoscimento di figlio ai sensi dell'art. 254 c.c.).

Una volta chiarito cosa si intenda per contratto, quale sia la disciplina ad esso applicabile e come si possa distinguerlo da fattispecie similari, possiamo occuparci del rapporto tra contratto e sistema privatistico (per sistema in generale, nell'ambito del fenomeno giuridico, si intende **Pinsieme delle relazioni che intercorrono tra le fattispecie comprese in un determinato ramo del diritto oggettivo**): il contratto, infatti, non va esaminato facendo esclusivamente riferimento alle norme che lo riguardano indicate nel libro IV del codice civile, ma anche considerando le sue manifestazioni in altri libri del codice e nelle leggi speciali. Più precisamente, il contratto è connesso con i principali istituti del diritto privato (come si è avuto modo di vedere prima, con riguardo ai rapporti di similitudine e di distinzione rispetto al matrimonio e al testamento).

Nell'illustrare i nessi del contratto con altri settori del diritto privato, possiamo esordire prendendo in considerazione il contratto nel libro I del codice civile. In questa sede, la prima norma che lo contempla è l'art. 5 c.c., contenente il divieto di atti di disposizione del proprio corpo, quando essi cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o là dove siano altrimenti contrari alla legge (*rectius*: norme imperative), all'ordine pubblico o al buon costume. Il contratto, poi, consente all'associazione di sorgere come soggetto di diritto, tanto se questa è riconosciuta (art. 14 c.c.), essendo l'atto costitutivo un presupposto necessario della personificazione, quanto, e a maggior ragione, se non riconosciuta (art. 36 c.c.).

Un profilo contrattuale decisamente netto si riscontra nelle convenzioni matrimoniali/patrimoniali, ossia in quegli accordi a contenuto patrimoniale che i coniugi o i civilmente uniti stipulano per regolare i reciproci rapporti economici in seno alla famiglia (da notare che l'art. 162 c.c. qualifica espressamente le convenzioni matrimoniali come contratti al 4° comma). Diversamente, i c.d. accordi di indirizzo della vita familiare, previsti nell'art. 144 c.c., non sono qualificabili come contratti, sia per l'oggetto (dato che l'indirizzo della vita familiare è un aspetto personale e non patrimoniale della comunione affettiva che si instaura tra essi) sia per il necessario collegamento di tali accordi con le circostanze di fatto nelle quali sono stati presi, per cui, venendo meno queste circostanze, essi perdono di efficacia e sono sostituiti da nuove pattuizioni (mentre il mutamento di circostanze reagisce sul contratto solo nella misura in cui le stesse parti o la legge, tramite il giudice, lo abbiano contemplato: si v., a titolo di esempio, la condizione risolutiva *ex art. 1353 c.c.* e la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta disciplinata agli artt. 1467-1469 c.c.).

Quanto al contratto nel libro II del codice, vengono anzitutto in rilievo, in maniera negativa perché sono vietati dall'art. 458 c.c., i patti successori. Per la precisione, la norma prevede tre tipologie di atti, due necessariamente pattizi e uno che può esserlo, quindi a carattere bilaterale eventuale (potendo anche risolversi in una manifestazione di volontà unilaterale): i) i patti istitutivi, con cui taluno si impegna ad istituire la controparte o un terzo nell'eredità; ii) i patti dispositivi, tramite i quali si dispone di una successione non ancora aperta (se, invece, fosse già intervenuta l'apertura della successione, potremmo trovarci di fronte a una vendita di eredità, consentita dagli artt. 1542-1547 c.c.); iii) gli atti (unilaterali o nei termini di un accordo) con cui si rinuncia a un'eredità futura.

L'introduzione degli artt. dal 768-*bis* al 768-*octies* c.c., in tema di patto di famiglia, ha ampliato il ruolo del contratto nelle vicende successorie, le quali sono comunque dominate da ciò che si è efficacemente definito come "monopolio del testamento" nella disposizione a causa di morte delle proprie sostanze. Il c.d. patto di famiglia, infatti, è un contratto (così espressamente chiamato dall'art. 768-*bis* c.c.) con cui un imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, ovvero il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote a uno o più discendenti, allo scopo di preservare, secondo la propria visione del merito gestorio e amministrativo, la redditività dell'azienda e delle partecipazioni.

Sempre nel II libro, al titolo V, viene disciplinato il contratto di donazione (artt. 769-809 c.c.). La scelta topografica del legislatore (che non ha optato per il suo inserimento nel libro IV, titolo III, dedicato ai singoli contratti) è stata motivata dall'intenzione di esaltare, più che la similitudine di struttura tra la donazione e gli altri contratti, l'identità di funzione che intercorre tra essa e le attribuzioni di stampo successorio. La gratuità del contratto di donazione, infatti, spiega il perché questo sia attratto nella disciplina degli atti a causa di morte, per i quali la trasmissione intergenerazionale della ricchezza avviene in assenza di un corrispettivo.

Vengo ora ad alcuni rapidi rilievi sul contratto nel libro III. Anzitutto, il campo dei diritti reali conosce il contratto, si è detto, come modo di acquisto della proprietà, il quale, ai sensi dell'art. 42, 2° comma, della Costituzione, deve essere espressamente previsto come tale dalla legge (da qui il senso moderno del già citato art. 922 c.c.). Per quanto invece attiene ai diritti reali c.d. limitati (rispetto alla proprietà) o limitanti (con riferimento alla proprietà altrui), in base al principio di tipicità dei diritti reali complessivamente intesi (quindi, compresa anche la proprietà), il contratto non può modellarne il contenuto a seconda degli interessi delle parti, ma può esclusivamente individuare quale tra gli schemi precostituiti dalla legge sia più conforme ai suddetti interessi. In altre parole, la costituzione di diritti reali minori (o su cosa altrui o limitati) tramite contratto deve avvenire nell'ambito dei tipi previsti dalla legge, il che ben si comprende quando si prende in considerazione sempre l'art. 42, 2° co., cost., che parla di riserva di legge con riferimento ai limiti della proprietà. Infatti, qualunque deviazione dal paradigma del diritto dominicale che si riscontra nell'art. 832 c.c. si risolve in un limite di questo diritto, attivando la riserva di legge costituzionale che impone la fonte primaria per limitare la propria o l'altrui proprietà.

Un cenno finale può farsi alla comunione convenzionale, dato che questa, come il nome stesso testimonia, può instaurarsi tramite contratto sia nell'ipotesi in cui due o più soggetti acquistino congiuntamente un bene, sia là dove un proprietario esclusivo ne alieni una quota ad altri (art. 1100 c.c.).

Assai più articolata è la presenza del contratto nel libro IV del codice civile. Può dirsi, infatti, che il titolo I, dedicato alle obbligazioni in generale, presenti esempli tra i più significativi degli effetti contrattuali descritti all'art. 1321 c.c. (i quali effetti, come si è detto, sono pensati dai redattori del codice nella prospettiva del rapporto obbligatorio). Citerei, anzitutto, la prestazione in luogo dell'adempimento (artt. 1197 e 1198 c.c.), altrimenti definita dazione in pagamento o *datio in solutum*, che costituisce il risultato di un contratto modificativo rispetto al contenuto originario dell'obbligazione. Il rapporto obbligatorio rimane sempre il medesimo, ma muta la prestazione che, ai sensi dell'art. 1174 c.c., è destinata a soddisfare l'interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Apparentemente simile, ma in realtà decisamente differente, è la novazione (artt. 1230-1235 c.c.), la quale, com'è noto, consiste nell'estinzione di un precedente rapporto obbligatorio e nella costituzione di uno nuovo, diverso per l'oggetto o per il titolo (non per i soggetti, dato che l'art. 1235 c.c. rinvia, per la sostituzione, da intendersi come la modificazione – e non l'estinzione e la costituzione con un nuovo debitore – soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo, alle previsioni in tema di delegazione, espromissione e acollo). La novazione, allora, risulta da un contratto che produce un duplice effetto, estintivo e al contempo costitutivo, in ciò differenziandosi dalla dazione in pagamento, in cui l'effetto contrattuale (accordo tra debitore e creditore) è, come accennato, solo modificativo.

Un altro riferimento può farsi alla compensazione convenzionale *ex art.* 1252 c.c., ossia al contratto con cui si può disporre la estinzione per le quantità corrispondenti di debiti reciproci anche in assenza delle caratteristiche di omogeneità, liquidità ed esigibilità che l'art. 1243, 1° comma, c.c. richiede per la compensazione legale (o la pronta e facile liquidazione che la medesima norma, al secondo comma, esige per la compensazione giudiziale). In questo caso la capacità del contratto di soddisfare gli interessi delle parti consente di prescindere dai requisiti che, in assenza del loro consenso, la legge pretende affinché operi la compensazione.

Il campo ove è più evidente il ruolo del contratto si rinviene nella cessione dei crediti, la quale è un contratto traslativo ad effetti reali, in quanto il credito come diritto soggettivo relativo patrimonialmente valutabile rientra nell'ambito di applicazione del principio consensualistico *ex art.* 1376 c.c., in cui si fa cenno al trasferimento di un diritto diverso dalla proprietà di un bene o dai diritti reali su cosa altrui. Vi è da dire, peraltro, che la cessione del credito può svolgere funzioni diverse, dall'alienazione in cambio di un corrispettivo a quella per spirito di liberalità, dalla prestazione in luogo dell'adempimento tramite credito (regolata all'art. 1198 c.c.), ossia la c.d. cessione solutoria, al trasferimento del credito a scopo di garanzia (ossia al pegno su crediti di cui al combinato disposto degli artt. 2784 e 2800 c.c.), realizzandosi in tal modo un contratto a causa c.d. mista.

Nel titolo II del libro IV codice civile, si è detto, abbiamo una disciplina di parte generale del contratto. Questo insieme di regole, però, è pensato per parti che stipulano il contratto in una situazione di parità formale e sostanziale (qui i contraenti hanno lo stesso ruolo e le medesime prerogative previste dalla legge, godono di eguali informazioni e presentano una capacità pressoché identica di influenzarsi reciprocamente, ricoprendo una posizione economica sostanzialmente irrilevante per quanto concerne il potere di imporre alla controparte determinate condizioni contrattuali).

La moderna realtà economica, tuttavia, ha reso inattuale la logica su cui si basa la disciplina del contratto nel codice civile, essendo allora necessario predisporre un'altra normativa in grado di tenere conto del fatto che taluni rapporti di forza nel mercato si possono riflettere sulla libertà delle parti di determinare il contenuto dell'accordo. Per questo motivo, con una serie di interventi legislativi, sulla spinta del diritto eurounitario (specie le direttive di armonizzazione degli ordinamenti interni), si è pervenuti a disegnare una disciplina di protezione del consumatore, ossia di colui che agisce (quindi, che acquista o si assicura il godimento di beni e servizi) per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, in quanto questa figura è considerata come parte debole del contratto che intercorre con il professionista, ossia con colui che offre sul mercato i suddetti beni e servizi. Il consumatore, con presunzione assoluta (pur se in alcuni specifici casi è possibile dare prova che su una determinata clausola del contratto vi è stata trattativa, il che elimina la situazione di disparità in virtù della quale si giustifica la tutela della parte debole), viene considerato bisognoso di protezione, per cui si disegna un sistema assai articolato di congegni normativi i quali hanno lo scopo di riequilibrarne la posizione rispetto a chi gode di maggiori informazioni, a motivo del proprio ruolo privilegiato dovuto a una più precisa conoscenza delle dinamiche economiche. La parte generale del secondo contratto (essendo il primo quello previsto nel codice civile) si rinviene nel c.d. codice del consumo, ossia nel d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206.

Tuttavia, una situazione di squilibrio economico che influisce sulla capacità di determinare liberamente il contenuto del contratto si ritrova anche nei rapporti tra professionisti, per meglio dire tra imprese. L'esigenza di protezione, in questo caso, viene soddisfatta non tramite un insieme di regole comuni – potremmo dire, una terza parte generale – alle dinamiche negoziali che coinvolgono le imprese, bensì con alcuni puntuali interventi normativi concernenti i più evidenti episodi di abusi a danno dell'impresa debole (ad esempio, il d. lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, il quale mira a tutelare il creditore professionista da ingiustificati ritardi di pagamento ad opera del debitore, appartenente alla medesima categoria ma dotato di una superiore forza economica, tutela che si attua con la previsione, tra l'altro, di tassi di interesse legali notevolmente più elevati rispetto a quelli di diritto comune). Non sono mancate, però, alcune puntuali norme di applicazione generale, come l'art. 9 della l. n. 192 del

18 giugno 1998 che reprime l'abuso di dipendenza economica, ossia l'approffittare di una situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. In questa ipotesi si prevede la nullità delle clausole negoziali, le quali siano il risultato dell'abuso. Per questo tipo di pattuizioni si discorre, allora, di terzo contratto.

In sintesi, per quanto concerne le norme applicabili ai contratti, abbiamo la disciplina generale del contratto nel codice civile (il c.d. primo contratto), il contratto nel codice del consumo (c.d. secondo contratto) e il contratto nelle leggi regolatrici dei rapporti tra imprese (c.d. terzo contratto).

Se si volesse verificare la capacità della parte generale del contratto nel codice civile di risolvere problemi inerenti a diversi ambiti del diritto privato, si potrebbe prendere in considerazione la simulazione, prevista agli artt. 1414-1417 c.c. Ci si chiede se i principî in materia di simulazione contrattuale si estendano anche alla simulazione del matrimonio (art. 123 c.c.) e del testamento (non prevista da alcuna norma del codice ma, in astratto, ipotizzabile).

Anzitutto, quali sono i principî in materia di simulazione, ossia di finzione di un contratto? In estrema sintesi, essi sono i seguenti: i) il contratto simulato non ha effetti tra le parti, perché esse non lo vogliono (art. 1414, 1° co., c.c.); ii) se le parti hanno voluto mostrare all'esterno un contratto non voluto, per celare un contratto che invece desiderano produca effetti tra loro, il contratto nascosto è per esse vincolante (art. 1414, 2° co., c.c.); iii) il terzo che è danneggiato dalla simulazione, ossia dalla finzione, può agire in giudizio perché venga accertata la realtà, ossia che il contratto apparente non è voluto dalle parti (artt. 1415, 2° co., e 1416, 2° co. c.c.); iv) il terzo che si avvantaggia della simulazione è sempre protetto, anche contro i danneggiati dalla finzione, se è in buona fede (artt. 1415, 1° co., e 1416, 1° co., c.c.). Queste regole sono applicabili anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale che hanno carattere recettizio, quando sono simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario (art. 1414, 3° co., c.c.). I principî ora esposti sono utili per risolvere problemi relativi alla simulazione del matrimonio? Evidentemente no, dato che l'art. 123 c.c. detta una disciplina esaustiva, che non lascia spazio a lacune nella regolamentazione delle ipotesi da essa previste: i) la simulazione del matrimonio deve riguardare la finzione di tutti i diritti e i doveri contemplati dall'art. 143 c.c.; ii) la possibilità di farla valere viene meno dopo un anno dal matrimonio o per effetto di coabitazione ad esso successiva, perché, oltre alla certezza dei rapporti giuridici connessa al termine annuale di decadenza, la coabitazione è uno tra gli obblighi discendenti dal matrimonio e, pertanto, viene meno il presupposto di una finzione che riguardi la totalità di questi doveri. Per quanto attiene alla simulazione del testamento (fingo di istituire erede Tizio con testamento pubblico mentre ho pianificato allo stesso tempo di nominare mio successore Caio, con olografo a lui consegnato in cui svelo la mistificazione compiuta con l'altro atto di ultima volontà), essa non può risolversi come problema applicando i principî di diritto contrattuale, che si basano sul contemperamento degli interessi contrapposti delle parti e sulla tutela dei terzi; infatti, in materia successoria, e soprattutto con riguardo al testamento, deve invece proteggersi con la massima intensità la volontà del testatore, purché essa non sconfini nell'illiceità delle relative disposizioni. Un rapido cenno anche alla simulazione delle convenzioni matrimoniali, disciplinata nell'art. 164 c.c.; tali convenzioni, pur essendo, come già detto, nient'altro che contratti, per quanto attiene alla disciplina della simulazione presentano una differenza rispetto ai principî comuni: le controdeklarazioni, ossia le smentite della efficacia tra le parti per il contratto finto, oltre ad essere scritte debbono essere state redatte con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti delle convenzioni matrimoniali.

Il rapporto tra il contratto e il libro V del codice, dedicato al lavoro, si palesa – oltre che nelle poche disposizioni dedicate al contratto di lavoro subordinato (mentre è più completa la regolamentazione del contratto di lavoro autonomo negli artt. 2222-2238 c.c.), norme ormai sovrastate dall'imponente mole delle leggi speciali – anche nelle previsioni in materia di costituzione delle società di persone e delle società di capitali (art. 2247 c.c.). Peraltro, va notato che è possibile la

costituzione della società per azioni (s.p.a.) e a responsabilità limitata (s.r.l.) con un unico socio (unipersonali) tramite atto unilaterale (rispettivamente, si v. gli artt. 2362 e 2463 c.c.).

Un'ultima osservazione con riferimento al ruolo del contratto nel libro VI, il quale può declinarsi sotto tre aspetti particolarmente rilevanti: i) contratto e limitazione della responsabilità patrimoniale (art. 2740, 2° co., c.c.); contratto e onere della prova (art. 2698 c.c.); contratto, prescrizione e decadenza (artt. 2936 e 2968 c.c.). Per motivi di sintesi mi concentro solo sul primo aspetto. In base all'art. 2740, 1° co., c.c., il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (ossia, quelli che fanno parte del relativo patrimonio al tempo in cui l'obbligazione è sorta e quelli che sopravvengono a tale momento). Tuttavia, sono possibili limitazioni di responsabilità (rispondere solo con alcuni dei propri beni e solo entro il loro valore) nei casi previsti dalla legge (art. 2740, 2° co., c.c.). Quest'ultima previsione va intesa nel senso che sono ammissibili, in presenza di una norma che espressamente lo consenta, limitazioni convenzionali di responsabilità, ossia contratti che hanno come effetto di concentrare su alcune componenti del patrimonio l'eventuale aggressione dei creditori. Tra gli esempi che si possono portare in tal senso cito il fondo patrimoniale (art. 170 c.c.), il quale può costituirsi tramite contratto ad opera di entrambi i coniugi (art. 167 c.c.), ovvero l'art. 2645-ter c.c., relativo al c.d. negozio di destinazione, della cui natura contrattuale si sono fatti portavoce autorevoli studiosi.

In conclusione, il contratto è il prisma attraverso cui, o per similitudine o per opposizione, possono leggersi tutti gli istituti nei quali alla volontà dei dichiaranti corrispondono effetti simmetrici da parte dell'ordinamento. Alla categoria dottrinale del negozio giuridico si contrappone, con maggiore fondamento positivo, quella del contratto, espressamente prevista nel diritto scritto e, pertanto, modello al quale attingere per la soluzione di problemi concreti oltre l'ambito ad esso assegnato nelle norme che lo contemplano.